

STATUTO

"Educare Insieme ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1

Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Educare Insieme" *Ente del Terzo Settore (ETS)* d'ora in avanti "Associazione".

Art. 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede legale a Roma, Via Cremolino 141 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie e con delibera del Consiglio Direttivo sedi amministrative e/o sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3

Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Oggetto sociale

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando prioritariamente nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. L'Associazione si propone di contribuire alla formazione e allo sviluppo del futuro delle giovani e dei giovani, attraverso la promozione della ricerca scientifica e la diffusione della cultura della vita e della prevenzione, promuovendo l'accessibilità e la democratizzazione della cultura per tutti i cittadini e potenziando la presenza e l'impatto sociale e formativo della Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» sul territorio, sviluppando reti di collaborazione e sinergie.

L'Associazione opera secondo i principi di trasparenza, cultura della vita, prevenzione educativa, centralità della persona, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: promozione della donna, solidarietà, multiculturalità, gratuità, professionalità, cittadinanza attiva e valorizzazione dei talenti individuali.

PSRZ
mmmj
KMR
RU
MS
JAL
JJ

L'associazione persegue il proprio scopo mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

1. interventi e servizi sociali relativi alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;
2. prestazioni sociosanitarie;
3. educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
6. formazione universitaria e post-universitaria;
7. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
8. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
9. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
10. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
11. servizi strumentali ad enti del terzo settore per enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
12. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
13. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
14. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
15. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti;
16. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
17. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale;
18. cura di procedure di adozione internazionale;
19. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento delle suddette finalità, l'Associazione realizza attività di erogazione di servizi educativi, psicologici e ricreativi, orientamento universitario presso gli istituti scolastici e formazione permanente rivolta agli adulti. Si impegna nell'organizzazione di eventi culturali, giornate di studio e seminari, nello sviluppo di progetti dedicati all'ecologia integrale e alla salvaguardia del patrimonio naturale, e nella promozione della mobilità internazionale di studenti e docenti, nella salvaguardia del patrimonio culturale attraverso l'acquisizione di libri e altri materiali di lettura per arricchire le collezioni delle biblioteche, gestione, di conservazione e valorizzazione degli archivi storici e documentali, l'Associazione stabilisce inoltre collaborazioni con enti pubblici mediante protocolli

d'intesa, accordi e convenzioni, partecipa a bandi di finanziamento pubblici e privati per attività di ricerca e socio-educative.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa applicabile.

SOCI

Art. 5

Tipologia di soci

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 6

Requisiti di ammissione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto.

Art. 7

Status di socio

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8

Procedure di ammissione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 9 **Doveri dei soci**

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 10 **Perdita dello status di socio**

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa;
 - c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.
- Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 **Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 12 **Tipologie e compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo;
- b. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- c. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- d. eleggere e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- h. deliberare sull'esclusione degli associati.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 13

Convocazione dell'Assemblea e modalità di partecipazione

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un Segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

È ammessa la possibilità per i soci di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare. È altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto mediante strumenti elettronici, dovranno essere adottate modalità idonee a garantire la riservatezza del voto.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 14
Validità delle delibere assembleari

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del Codice civile.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

Art. 15
Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile.

Art. 16
Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed è composto dal Presidente nonché da consiglieri, nel numero di due, quattro o sei, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, eletti da quest'ultima tra i soci dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per non più di due ulteriori mandati consecutivi. In caso di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti in ordine di preferenze conseguite. Il Consigliere così subentrato permane in carica fino alla prima Assemblea successiva, la quale delibera sulla ratifica della nomina.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima adunanza successiva alla nomina, provvede ad eleggere tra i propri componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 17
Convocazione del Consiglio Direttivo e modalità di partecipazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei membri, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 4 giorni; in caso di urgenza potrà essere

convocato anche telefonicamente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

È ammessa la possibilità per i consiglieri di partecipare alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. È altresì ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto mediante strumenti elettronici, dovranno essere adottate modalità idonee a garantire la riservatezza del voto.

PS R
mm m J
KMB
RM
MS
gm
JJ

Art. 18 **Compiti del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 19 **Presidente**

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 20 **Segretario**

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Art. 21
Tesoriere

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22
Organo di controllo

L'Organo di controllo, se eletto dall'Assemblea, è costituito da un membro nominato tra i professionisti regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il componente dell'Organo di controllo è soggetto alle disposizioni previste dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, qualora sussistano i presupposti di legge che rendano obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti, sarà soggetto altresì alle disposizioni dell'articolo 31 del medesimo Codice del Terzo Settore.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23
Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Art. 24
Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. da entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;

- j. da proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 25

Quote associative

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 26

Libri sociali

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza.

Art. 27

Bilancio

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art. 28

Rendicontazione attività occasionale di raccolta pubblica di fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 30

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Dice Silvia Ruffinato
Maya M. Martinez
Katanyue M. Guoduz
Renee Moryant
Monica Graham
Jessica Vignola Kalman
Tommy Joe

